

Abruzzo

L.R. 14/09/1999, n. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 settembre 1999, n. 37.

TITOLO V

Sistema del controllo interno

Art. 28

Controllo contabile ed ispettivo.

1. I dirigenti di ciascuna Direzione o Dipartimento assicurano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ⁽¹⁰²⁾.
2. La Direzione del Consiglio regionale preposta alla gestione delle risorse finanziarie è deputata, fra l'altro, ad effettuare verifiche e controlli, nonché ispezioni finanziarie.
3. La struttura organizzativa competente per il "Controllo ispettivo-contabile", è deputata a ⁽¹⁰³⁾:
 - a) effettuare verifiche e controlli per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali presso le proprie strutture organizzative e presso gli Enti, le Aziende, le Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione;
 - b) assicurare alle competenti strutture regionali la collaborazione necessaria per i controlli e le verifiche di natura finanziario - contabile dei bilanci preventivi e dei rendiconti presentati all'Amministrazione regionale dalle Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti dalla Regione;
 - c) controllare e certificare tutte le attività cofinanziate con le risorse dell'Unione Europea con le modalità di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n° 2064/97 e delle eventuali modifiche direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano;
 - d) svolgere il controllo ispettivo finanziario sulle strutture della Giunta regionale.
4. Per l'espletamento delle proprie attività le Direzioni o i Dipartimenti di cui al primo comma hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere verbalmente o per iscritto informazioni alle strutture regionali ⁽¹⁰⁴⁾.
5. Le verifiche di regolarità contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla Pubblica Amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.